



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

**ORIGINALE**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

DEL

2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA

SERVIZIO

**Numero 30 Settoriale del 08/02/2021**

**Numero 54 Reg. Generale del 08/02/2021**

**OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA AFFIDATO GIUSTA DETERMINAZIONE N.404/2019. CIG 7697224E2C. CONTRATTO REP 3832/2020. DETERMINAZIONI COSTI AGGIUNTIVI/STRAORDINARI COVID-19. PROROGA TECNICA**

L'anno 2021 il giorno 8 del mese di FEBBRAIO, nel proprio Ufficio presso la Sede Municipale, il sottoscritto **Avv. Anna Maria MARASCO**, Responsabile del 2. SETTORE AFFARI LEGALI E SERVIZI ALLA PERSONA - Servizio :

**Visti:**

- il D.Lgs 18.08.2000 n. 267;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento per l'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il decreto sindacale di attribuzione della responsabilità del Settore;
- l'adempimento ex art. 48 bis del DPR 602/73 introdotto dal L. 286/2006;

Dato atto, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, che nella fase preventiva di formazione del presente atto si è eseguito idoneo controllo di regolarità amministrativa e che, con la firma apposta in calce all'originale del presente atto, se ne attesta, anche, la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Richiamata** la determinazione n. 404 del 01.10.2019 con la quale si è provveduto, per tutte le ragioni ivi rappresentate ad *AGGIUDICARE, il servizio di refezione scolastica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa con decorrenza dalla data del contratto e/o del verbale di avvio del servizio in caso d'urgenza e sino al 30 giugno 2020* ; il contratto è stato stipulato in forma pubblica Rep n. 3832/2020

Dato atto che la diffusione del virus Covid-19 ha determinato una situazione per la quale è stata dichiarata l'emergenza e in relazione alla quale sono stati adottati vari provvedimenti finalizzati al contenimento del diffondersi del sull'intero territorio nazionale.

Considerato che

dapprima il DPCM emanato in data 4 marzo 2020, ha sospeso le attività didattiche con decorrenza 05/03/2020 e con successivi DPCM, da ultimo, con decreto recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020,n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", entrato in vigore il 4 maggio 2020 ha confermato le misure vigenti prorogando la sospensione delle attività didattiche in presenza; Il DPCM del 17 maggio 2020 ha quindi sospeso le **attività didattiche** in presenza fino alle fine delle lezioni;

durante tale periodo non è stato possibile una rimodulazione del servizio di refezione scolastica, in quanto servizio strettamente legato alle attività scolastiche in presenze;

- la situazione emergenziale determinata dalla diffusione del virus Covid-19 si configura sia come circostanza speciale, non prevedibile al momento della stipulazione del contratto, che impedisce in via temporanea l'esecuzione del servizio in oggetto , che le ragioni di pubblico interesse rientrano pertanto nella fattispecie definita dall'art. 107 del d.lgs. n. 50/2016. In tal senso va ricordato che la giurisprudenza ha ribadito come la sospensione possa ritenersi legittima solo allorché sia disposta per motivi di pubblico interesse o per necessità (Cass. Civ., 21 giugno 2017, n. 14510), o sia giustificata da fatti obiettivi non imputabili alla Pubblica Amministrazione committente o da esigenze non previste né prevedibili con l'ordinaria diligenza
- si è ritenuto necessario disporre, in ragione di quanto disposto, in particolare, dal complessivo quadro normativo derivante richiamato, ai sensi dell'art. 107, comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 la sospensione delle attività con specifico riferimento all'appalto del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado e di conseguenza prevedere un nuovo termine contrattuale rispetto a quello originariamente previsto, correlato al periodo di sospensione del contratto.

§ con propria nota prot. 6846 del 11.05.2020 si comunicava all'affidataria ditta La

Fenice srl .. la sospensione dell'esecuzione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, di cui all'oggetto, con effetto a far data 5 marzo 2020 a data da definirsi in ragione di successivi provvedimenti delle Autorità competenti. Con riserva di comunicare , da parte dello scrivente Responsabile del procedimento, la data esatta della sospensione utile ai fini della rideterminazione della durata contrattuale del servizio Dato atto della pervenuta accettazione da parte della medesima Ditta

§ Con propria successiva determinazione n.274 del 5.06.2020 si è stabilito : **DI DARE ATTO che è disposta l'a** sospensione del servizio di refezione scolastica per le scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, come meglio precisato in narrativa , con effetto a far data 5 marzo 2020 a data da definire con successivi provvedimenti delle Autorità competenti; 3.**DI DARE ATTO** che lo scrivente Responsabile del procedimento si riserva di comunicare la data esatta della sospensione utile ai fini della rideterminazione della durata contrattuale del servizio...

§ con nota pec prot. 1331 de 7.10.2020 è stata effettuata dall'Amministrazione apposita comunicazione inerente l'avvio del servizio di refezione scolastica seppur limitato agli alunni della scuola dell'infanzia a far data 12.10.2020;

Tenuto conto che :

- con Verbale n. 82 del Comitato Tecnico Scientifico del 28/05/2020 è stato stilato il documento relativo alle "Modalità di ripresa delle attività didattiche del prossimo anno scolastico";
- con successiva ordinanza ministeriale del 24 luglio scorso il Ministro competente ha previsto l'avvio delle attività didattiche per il giorno 14 settembre 2020, dettando le prime misure organizzative per le direzioni didattiche;
- in data 06/08/2020 è stato sottoscritto tra il Ministero dell'Istruzione e le OO. SS. il Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione da Covid-19 (D.M. n. 87 del 6/8/2020);
- con successivo provvedimento regionale, delibera n. 1050 del 02/07/2020, il Presidente della Regione Puglia ha previsto l'avvio dell'anno scolastico il 24 settembre 2020, al termine di conclusione delle operazioni elettorali ed ha stilato il calendario scolastico;

con determinazione n. 512 del 20.10.2020 ,si è quindi disposto: **DI DARE ATTO**, pertanto, che con la riattivazione del servizio di che trattasi è ripresa l'esecuzione del Contratto rep. 3832 del 11.06.2020 e tutte le obbligazioni connesse e consequenziali;5. **DI DARE ATTO**, inoltre che i termini di scadenza del Contratto innanzi citato, sono differiti per un periodo corrispondente a quello della sospensione a causa dell'emergenza epidemiologica e pertanto sino al 8 febbraio 2021.. **DI PRECISARE**, altresì, che il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme di massima sicurezza da parte della ditta affidataria (D.M. n. 87 del 6/8/2020) nonché del rispetto integrale di quanto previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale;

Dato atto che le istituzioni scolastiche del territorio per garantire la regolare riapertura delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, hanno attuato una riorganizzazione complessiva di tutti gli spazi scolastici, al fine di garantire il distanziamento tra gli alunni ed i bambini della scuola dell'infanzia;

- questa riorganizzazione ha comportato, tra l'altro , una conseguente riorganizzazione degli spazi mensa (refettori), che in parte sono stati convertiti anche in aule didattiche, e gli alunni, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali; intere classi, pertanto, ad esempio nell'anno scolastico 2020/2021: a) consumano il proprio pasto all'interno dell'aula, con pasti mono porzione; maggiori oneri relativi alla sicurezza si verifica anche negli appalti di servizi, laddove, al fine di erogare, secondo i previsti standard di capitolato, il servizio previsto, occorre applicare protocolli di sicurezza che comportano maggiori oneri rispetto ai quadri economici o alle condizioni previste in sede di gara, come previsto dalla normativa sono state individuate anche sedi destinate alla frequenza e quindi per la consumazione del pasto, (c/o immobile di proprietà comunale sito in via Iv novembre fra l'altro )

Preso atto che, a fronte dei maggiori oneri correlati alle nuove procedure di somministrazione per costi di sanificazione , DPI, investimenti e manodopera la Ditta affidataria ha richiesto un costo aggiuntivo su singolo pasto pari ad € 0.85 oltre Iva ( giusta nota acquisita al protocollo dell'Ente in data che contiene un dettaglio di costi ) a decorrere dall'avvio del servizio e

quindi a decorrere 12.10.2020;

l'Ufficio scrivente, letta e valutata la specifica dei costi ha formulato proposta finalizzata al riconoscimento del costo per singolo pasto per € 0.67 oltre Iva;

Considerato che, in sede di gara, il concessionario ha presentato un'offerta economica sulla base di un progetto di gestione del servizio (offerta tecnica), che teneva conto dei parametri e delle caratteristiche del servizio, indicati dal Comune di Veglie nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato d'Oneri, ed i relativi allegati tecnici, approvati dal RUP

- tra le caratteristiche del servizio ed i parametri dello stesso non erano stati indicati i parametri legati alla gestione del servizio di ristorazione scolastica in caso di pandemia COVID, **evento eccezionale ed imprevedibile, al momento della stesura dell'appalto;**

- tali costi aggiuntivi, non possono essere ricompresi tra quelli relativi all'alea contrattuale, che si assume il concessionario al momento della sottoscrizione del contratto di concessione, e che in parte devono essere assorbiti dal guadagno derivante dalla concessione, ricompreso dell'offerta

economica di gara: con il prezzo offerto in sede di gara il concessionario si intende remunerato di tutti i costi e le spese sostenute per la gestione del servizio;

- L'emergenza epidemiologica da Covid-19, inoltre, e la necessaria osservanza dei provvedimenti ministeriali adottati per il suo contenimento integrano la fattispecie contemplata dall'art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 50/2016 per l'adozione di varianti in corso d'opera (cfr. art. 175, comma 1, lett. c), per le concessioni): *"1) la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute ed imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore [...] Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto"*

Ritenuto, pertanto, di riconoscere al concessionario La Fenice da Galatone le spese straordinarie COVID per la gestione del servizio di refezione scolastica a decorrere dal 12.10.2020 per un importo pari ad € 0,67 oltre Iva al 4% ;

Dato atto che la spesa relativa al periodo ottobre-dicembre 2020 trova imputazione sul cap. 440 esercizio finanziario 2020 imp. 1306.

Dato atto altresì che:

a fronte dell'imminente scadenza del contratto di servizio, posto che inderogabili esigenze d'ufficio, connesse ad eccessivo carico di lavoro in gravissima carenza di organico, anche a fronte dei numerosi e cogenti adempimenti straordinari dovuti all'emergenza sanitaria da Covid - 19, ancora in corso sin dal mese di marzo 2020, non hanno consentito il programmato avvio della procedura ad evidenza pubblica, e posto che i tempi tecnici di pubblicazione della gara e del successivo svolgimento non potranno consentire l'individuazione del nuovo appaltatore in tempi brevi, al fine di garantirne la continuità del servizio, a sostegno delle famiglie utenti, di dover disporre, ai medesimi patti e condizioni di cui al contratto in scadenza per il tempo necessario a consentire l'espletamento della procedura di gara e la selezione del nuovo appaltatore, 3", avendo acquisito, in tal senso, la disponibilità della Ditta appaltatrice del servizio, in corso ( note prot. in uscita n.1957 del 8/02/2021 - prot. entrata n. 2031 del 8.02.2021) tenuto conto tuttavia della rideterminazione del costo per singolo pasto come sopra specificato

Dato atto che:

il disciplinare di gara all'art. 4.2 OPZIONI E RINNOVI prevede l'opzione della proroga tecnica nei termini che seguono *La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.. Il valore massimo quantificato ai fini di detta proroga è di € 202.966,00.*

Il servizio è finalizzato ad assicurare agli alunni della scuola pubblica dell'infanzia e primaria, la partecipazione all'attività scolastica per l'intera giornata; la refezione scolastica è peraltro un servizio che i Comuni hanno l'onere di organizzare quando la scuola prevede il tempo pieno

e prolungato;

Ritenuto di provvedere , conseguentemente, all'impegno delle risorse necessarie alla prosecuzione del servizio fino alla conclusione della indicenda procedura di gara, prevedendo prudenzialmente l'impegno delle risorse necessarie per ulteriori mesi sei , dal 9 febbraio 2021 sino al 8 novembre 2021, fatta salva eventuale aggiudicazione dando atto che la relativa spesa **presunta** pari ad € 190.000,00 sul capitolo 440 del redigendo bilancio di previsione 2020/2021 ;

Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021 che differisce il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2021/2023 per gli Enti locali al 31 marzo 2021

Dato atto che:

quando la scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione sia prorogata da norme statali oltre l'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'ente entra nella fase di "esercizio provvisorio". In questi casi l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al termine stabilito.

ai sensi dell'art 163 del D. Lgs 267/2000 e ss.mm.ii. , nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

**Accertato**, per quanto sopra esposto, che il presente impegno di spesa viene assunto in conformità a quanto disposto dal citato art 163 del D. Lgs n. 267 del 2000 e dato atto che la spesa oggetto della presente determinazione non è suscettibile di frazionamento in ossequio all'art. 163 c.2 del TUEL in quanto trattasi di non differibile da impegnarsi , nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011;

**Visto** il bilancio di previsione 2020/2022 approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio n. 7 del 17.09.2020 ;

Dato atto che l'ANAC nei chiarimenti pubblicati sul proprio sito (risposta n. A42 in tema di tracciabilità dei flussi) ha chiarito che non è prevista la richiesta di un nuovo codice CIG quando la proroga sia concessa per garantire la prosecuzione dello svolgimento del servizio (in capo al precedente affidatario) nelle more dell'espletamento delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo soggetto affidatario, e che pertanto ai fini della tracciabilità resta in vigore il CIG originario

## **DETERMINA**

**1.** Dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

**2.** Di Riconoscere all'affidatario del servizio di refezione scolastica del Comune di Veglie le spese straordinarie e costi aggiuntivi per la gestione del servizio di refezione scolastica - al fine di garantire la regolare prosecuzione del servizio - a decorrere dal 12.10.2020 per un importo pari ad € 0,67 oltre Iva al 4% a singolo pasto che avrà costo complessivo pari ad € 4,48 oltre IVA per legge;

**3.** di dare atto che la spesa pari ad ulteriori € 8050,00 quantificata su un numero di 11.550 pasti consumati nel periodo ottobre-dicembre 2020 trova imputazione sul cap 440 - imp. n. 1306 e verrà liquidata previa emissione di regolare fattura;

4. di disporre al proroga tecnica dell'esecuzione del contratto prorogare l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il periodo 9 febbraio 2021- 8 novembre 2021 - agli stessi patti e condizioni di cui al contratto REP 3832/2020 e successiva rideterminazione dei costi aggiuntivi di cui al punto 2.; nelle more del perfezionamento della procedura ordinaria di scelta del contraente, a valenza pluriennale, in favore Ditta LA FENICE srl" con sede in via Mameli , 5, 73044 Galatone (LE), P.IVA 04465640755

5. di assumere impegno di spesa di complessivi € 190.000,00 a copertura della spesa relativa alla fornitura dei pasti agli alunni della Scuola dell'Infanzia e del tempo prolungato della Scuola Primaria per i mesi 1 gennaio 2021 / 8 novembre 2021 sul cap. 440 del redigendo bilancio di previsione;

6.. Di precisare, altresì, che il servizio dovrà essere svolto nel rispetto delle norme di massima sicurezza da parte della ditta affidataria (D.M. 87 del 6.8.2020 e succ. disposizioni) nonché del rispetto integrale di quanto previsto nel capitolato descrittivo e prestazionale ,e comunque versato in atti di gara ;

7. Di trasmettere la presente determinazione alla Ditta affidataria per i successivi adempimenti di competenza;

8. Di riservarsi ogni eventuale e/o ulteriore provvedimento che si rendesse necessario nella successiva fase per evoluzione di fatto o di diritto;

9. di trasmettere altresì il presente provvedimento al Responsabile del settore economico finanziario per la l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art.151, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000

Il presente documento approvato viene sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
Avv. Anna Maria MARASCO

---

Visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs 267/2000 (T.U. Enti Locali).

| <i>Impegni di spesa</i> |          |          |          |          |                 |             |                |              |              |
|-------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------------|-------------|----------------|--------------|--------------|
| <i>Anno</i>             | <i>T</i> | <i>F</i> | <i>S</i> | <i>I</i> | <i>Capitolo</i> | <i>Art.</i> | <i>Importo</i> | <i>N.Imp</i> | <i>N.Sub</i> |
| 2020                    |          |          |          |          | 440             |             | 8050,00        | 1306         |              |
| 2021                    |          |          |          |          | 440             |             | 190000,00      | 104          |              |

Veglie, lì 08/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO  
Dott. Cosimo ALEMANNO

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Reg. N. 139

Certifico che la presente determinazione viene pubblicata dal 09/02/2021 al 24/02/2021 all'Albo Pretorio del Comune.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Domenico CACCIATORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.